CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

ATTO DELLA GIUNTA
Seduta del 26/10/2011 n. 000088

Oggetto : REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO

L'anno Duemilaundici il giorno Ventisei del mese di Ottobre alle ore 14.30, nella sala allo scopo destinata, in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta nelle persone dei signori:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presenza
1	MORRI	MAURO	PRESIDENTE	Si
2	PAGANELLI	MASSIMO	VICESIND.	Si
3	RICCI	MONICA	ASSESSORE	Si
4	COVERI	STEFANO	ASSESSORE	Si
5	LOMBARDINI	SIMONA	ASSESSORE	Si
6	MORETTI	ROBERTO	ASSESSORE	Si
7	SACCHETTI	FILIPPO	ASSESSORE	Si
	Presenti N. 7	Assenti N. 0		

Partecipa alla seduta, con funzioni di verbalizzante, il Segretario Generale **PISACANE ALFONSO** .

MORRI MAURO nella sua qualita' di PRESIDENTE , assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto gli art. 3, 7, 9 e 158 del D.L. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Visto il D.Lgs. 196 del 30/06/2003;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista l'ordinanza sindacale n. 167/sind del 19/11/2007;

Vista la Delibera di C.C. n. 91 del 18/12/2009, art. 6, punto 1, "Convenzione per il trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 7 dello statuto all'Unione dei comuni Valle del Marecchia";

Dato atto che l'aumento del traffico e le esigenze degli utenti che, per validi motivi, hanno necessità di accedere all'interno delle Zone a Traffico limitato rendono necessario un aggiornamento della normativa che regola il rilascio delle autorizzazioni di accesso e i criteri di rilascio dei permessi per la sosta;

Rilevata quindi l'opportunità di adottare un nuovo atto per la regolamentazione del traffico veicolare nelle Zone a Traffico Limitato, a modifica della precedente disciplina, tenuto conto anche delle osservazioni formulate dalla cittadinanza negli incontri che l'amministrazione ha appositamente organizzato sul tema;

Visto il relativo parere di regolarità tecnica: **favorevole**, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (allegato all'originale del presente atto);

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) di approvare la "Regolamentazione del traffico veicolare nelle Zone a Traffico Limitato" di cui all'allegato "A", che con il presente atto si approva e di cui costituisce parte integrante;

2) di stabilire che le disposizioni di cui all'allegato "A" entreranno in vigore a partire dall'1/1/2012;

3) di dare atto che, con successivi provvedimenti,si stabiliranno le modalità di vigilanza, verifica e controllo delle disposizioni contenute nella presente regolamentazione;

4) di dare adeguata informazione all'utenza delle modifiche apportate con la presente deliberazione.

CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

ALLEGATO "A"ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 88 DEL 26/10/2011

REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO

Art. 1 – Individuazione della Zona a Traffico Limitato
Art. 2 – Regolamentazione generale della circolazione
Art. 3 – Fasce orarie
Art. 4 – Permessi per autoveicoli di persone residenti
Art. 5 – Permessi per autoveicoli di persone proprietarie di immobile
Art. 6 – Permessi per autoveicoli di persone domiciliate
Art. 7 – Permessi per motocicli e ciclomotori
Art. 8 – Fruitori di garage
Art. 9 – Permessi per assistenza domiciliare a privati
Art. 10 – Veicoli al servizio di persone esercenti una professione sanitaria o l'assistenza domiciliare e dei religiosi
Art. 11 – Permessi di lavoro
Art. 12 – Permessi per titolari di attività all'interno delle Zone a Traffico Limitato
Art. 13 – Strutture ricettive ubicate all'interno della Zona a Traffico limitato
Art. 14 – Permessi temporanei di circolazione
Art. 15 – Forma, composizione e rilascio dei contrassegni per le Zone a Traffico Limitato
Art. 16 – Scadenza, revoche, sospensioni
Art. 17 – Norme generali di comportamento ed obblighi dei titolari di permesso
Art. 18 – Matrimoni, funerali e cerimonie religiose
Art. 19 – Veicoli di operatori commerciali su area pubblica
Art. 20 – Sagre, fiere, mercati e altre manifestazioni
Art. 21 – Regolamentazione accessi
Art. 22 – Sanzioni
Art. 23 – Norme Finali e Transitorie

Art. 1
Individuazione della Zona a Traffico Limitato

1. Nell'area sotto indicata è istituita una Zona a Traffico Limitato nella quale la circolazione stradale, ovvero l'accesso, il transito, la fermata e la sosta dei veicoli a motore è regolamentata dal presente regolamento:

Zona "A"
- Via Giacomo Matteotti;
- Via Cavour;
- Via e Piazzetta R. Molari;
- Via Don Giovanni Minzoni;

Zona "B"
- Piazza Ganganelli
- Vicolo Del Forno

Zona "C"
L'insieme delle vie, piazze, piazzette e strade comunque denominate site all'interno del centro storico "alto" con accesso dalle seguenti zone:
- Via C. Battisti;
- Via P. Cervese;
- Via Del Platano;
- Via Beato G. R. Malatesta;
- Via della Rocca Malatestiana.

L'accesso da Via C. Battisti è soggetto a speciale regolamentazione, come specificato dal successivo art. 3.

Zona "D"
- Via Volturno;
- Vicolo Denzi;
- Vicolo Di Brused.

Art. 2
Regolamentazione generale della circolazione

1. Nella Zona a Traffico Limitato delimitata nel precedente articolo 1 vige, nei confronti di tutti i veicoli a motore, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi, il divieto permanente (0-24) di circolazione, ovvero di accesso, transito, fermata e sosta con rimozione coatta.

2. In deroga alle disposizioni contenute nel precedente comma 1, possono essere accordati ad alcune categorie di veicoli e/o di utenti della strada, permessi di circolazione subordinati a speciali condizioni e cautele così come indicato nei successivi articoli. Tali permessi si dividono in base alle Zone a Traffico Limitato a cui si riferiscono ed alle categorie di utenti interessati alla circolazione.

3. In deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 1 è sempre consentito l'accesso, il transito, la fermata e la sosta dei:

- veicoli appartenenti alle Forze di Polizia;
- veicoli adibiti al soccorso pubblico;
- veicoli al servizio delle persone invalide purchè muniti dell'apposito contrassegno rilasciato ai sensi dell'art. 188 del Codice della strada;
- veicoli appartenenti ad una qualsiasi pubblica amministrazione;
- veicoli appartenenti ad aziende incaricate di un pubblico servizio (a titolo esemplificativo acqua, luce, gas, telefono, nettezza urbana, trasporto salme) nell'esercizio delle proprie funzioni;
- veicoli espressamente autorizzati a raggiungere locali appartenenti all'amministrazione comunale o incaricati dalla stessa allo svolgimento di attività all'interno della Zona a Traffico Limitato;
- veicoli espressamente autorizzati per il trasporto valori al servizio di Istituti di Credito ovvero veicoli al servizio degli istituti di vigilanza;
- il veicolo utilizzato per il trasporto del feretro fino alle Chiese ubicate all'interno delle zone a traffico limitato;
- Veicoli privati utilizzati in situazioni particolari (dovere, facoltà legittima, stato di necessità, legittima difesa) che possono essere a posteriori regolarizzati, previa comunicazione giustificativa.

4. In caso di manifestazioni culturali, musicali, sportive o di altra natura, l'ufficio comunale che autorizza lo svolgimento della manifestazione può altresì consentire l'accesso, il transito, la fermata e la sosta di veicoli a motore all'interno della Zona a Traffico Limitato, in deroga alle disposizioni contenute nella presente regolamentazione, dandone comunicazione alla Polizia Municipale, completa del numero di targa del veicolo; copia dell'autorizzazione deve essere esposta su ogni veicolo.

5. I veicoli adibiti a servizio di piazza (taxi) sono ammessi ad accedere nelle Zone a Traffico Limitato e a fermarsi per consentire la salita e la discesa dei clienti nonché sostare solo negli appositi spazi individuati dall'Amministrazione Comunale.

6. I veicoli adibiti a noleggio con conducente sono ammessi ad accedere nelle Zone a Traffico Limitato e a fermarsi per consentire la salita e la discesa dei clienti.

7. All'interno delle Zone a Traffico Limitato è consentita la circolazione soltanto ai veicoli di peso complessivo a pieno carico non superiore alle 7,5 tonnellate.

8. All'interno della Zona a Traffico Limitato "C" è vietata la sosta per chiunque in Via Zuppa, Via Bellaere, Via Della Cella e Via Cesare Battisti.

Art. 3
Fasce orarie

1. La circolazione all'interno delle Zone a Traffico Limitato "A" e "B" è consentita solamente nelle seguenti fasce orarie:

a) per tutto il periodo dell'anno in cui è in vigore l'ora legale:
dalle ore 6.30 alle ore 9.00
dalle ore 12.30 alle ore 16.00

dalle ore 19.00 alle ore 20.30

b) per tutto il periodo dell'anno in cui è in vigore l'ora solare:
dalle ore 12.30 alle ore 15.00
dalle ore 19.00 alle ore 9.00

2. In Via C. Battisti vige il divieto di sosta permanente. L'accesso, il transito, la fermata e la sosta sono consentiti solo per il tempo strettamente necessario al trasbordo dei passeggeri o alle operazioni di carico e scarico, all'interno delle seguenti fasce orarie:

a) per tutto il periodo dell'anno in cui è in vigore l'ora legale:
dalle ore 6:30 alle ore 9.00
dalle ore 12.30 alle ore 16.00

b) per tutto il periodo dell'anno in cui è in vigore l'ora solare:
dalle ore 12.30 alle ore 15.00
dalle ore 19.00 alle ore 9.00.

Art. 4
Permessi per autoveicoli di persone residenti

1. Alle persone fisiche anagraficamente residenti in una delle Zone a Traffico Limitato di cui al precedente articolo 1 può essere accordato un particolare permesso per la circolazione:

a. Zone a Traffico Limitato "A" e "B":
Le persone residenti in tali Zone possono chiedere uno speciale permesso (gratuito, validità triennale) che consente ai veicoli di proprietà, nelle fasce orarie previste, l'accesso, il transito, la fermata e la sosta per un tempo massimo di un'ora.
Possono altresì chiedere:
- per il primo autoveicolo di proprietà di un componente della famiglia un permesso di sosta gratuito negli spazi delimitati da strisce blu;
- per il secondo autoveicolo di proprietà di un componente della famiglia un permesso a pagamento di validità annuale per parcheggiare negli spazi delimitati da strisce blu con tariffe speciali previste dall'Amministrazione.

b. Zone a Traffico Limitato "C" e "D":
Le persone residenti in tali zone possono chiedere:
- per il primo autoveicolo di proprietà di un componente della famiglia, un permesso che consente la circolazione e la sosta (gratuito, validità triennale);
- per il secondo autoveicolo di proprietà di un componente della famiglia, un permesso che consente la circolazione e la sosta (a pagamento, validità annuale);
- dal terzo autoveicolo di proprietà di un componente della famiglia in poi, un permesso che consente soltanto l'accesso, il transito, la fermata e la sosta per un tempo massimo di un'ora (gratuito, validità triennale).

2. Le persone residenti in Via C. Battisti, in alternativa alle disposizioni previste per i residenti della Zona "C", possono chiedere per quanto riguarda la sosta:
- per il primo autoveicolo di proprietà di un componente della famiglia un permesso di sosta gratuito negli spazi delimitati da strisce blu;
- per il secondo autoveicolo di proprietà di un componente della famiglia un permesso a pagamento di validità annuale per parcheggiare negli spazi delimitati da strisce blu con tariffe

speciali previste dall'Amministrazione.

Le persone che si avvalgono di questa possibilità possono inoltre usufruire di un permesso (gratuito, validità triennale) che consente agli autoveicoli di proprietà, nelle fasce orarie previste, l'accesso, il transito, la fermata e la sosta per un tempo massimo di un'ora, limitatamente al tratto di strada Via Battisti/Via Ruggeri/Via Porta Cervese.

3. Alle persone fisiche anagraficamente residenti in strada limitrofa alla Zona a Traffico Limitato "D" (Via Volturno, Vicolo Denzi, Vicolo di Brused) e aventi secondo ingresso, inteso quale accesso diretto all'appartamento di residenza, in tali vie, può essere unicamente rilasciato un permesso a scelta delle stesse, o per la zona di residenza ("A" o "C") o per l'ingresso secondario di cui sopra ("D"). Il possesso di un permesso esclude la possibilità di ottenere l'altro. Tali disposizioni non si applicano per i residenti in Via C. Battisti che decidono di avvalersi delle possibilità previste dal comma 2.

4. Alle persone residenti che hanno in dotazione esclusivamente veicoli intestati ad Aziende possono essere rilasciati permessi per residenti di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Alle persone residenti che utilizzano anche autoveicoli intestati ad Aziende, oltre a veicoli di proprietà, possono essere rilasciati per questi ultimi esclusivamente permessi di lavoro che consentono accesso, transito, fermata e sosta per un tempo massimo di un'ora, a pagamento in base alle norme previste dagli articoli 11 e 12.

6. Alle famiglie residenti nelle Zone a Traffico Limitato che utilizzano esclusivamente autoveicoli intestati ad altri soggetti, può essere rilasciato:

- per le zone "A" e "B" un permesso gratuito che consente , nelle fasce orarie previste, l'accesso, il transito, la fermata e la sosta per un massimo di un'ora, nella misura di uno o più per famiglia, fino a un massimo di tre, nonché un permesso gratuito di sosta negli spazi delimitati da strisce blu;
- per le zone "C" e "D" un permesso gratuito che consente l'accesso, il transito, la fermata e la sosta per un tempo massimo di un'ora, nella misura di uno o più per famiglia, fino a un massimo di tre, nonchè un permesso gratuito di sosta all'interno della zona di residenza;
- le famiglie residenti in Via C. Battisti possono scegliere, in alternativa alle disposizioni previste per la zona "C", di usufruire di un permesso gratuito che consente, nelle fasce orarie previste, l'accesso, il transito, la fermata e la sosta per un tempo massimo di un'ora, limitatamente al tratto di strada Via Battisti/Via Ruggeri/Via Porta Cervese, nella misura di uno o più per famiglia, fino a un massimo di tre, nonché un permesso gratuito di sosta negli spazi delimitati da strisce blu.

Art. 5
Permessi per autoveicoli di persone proprietarie di immobile

1. Ai proprietari di immobili all'interno di una delle Zone a Traffico Limitato, purchè ne abbiano la piena ed esclusiva disponibilità, può essere accordato un particolare permesso per la circolazione:

a. Zone a Traffico Limitato "A" e "B":

Le persone proprietarie di immobili possono chiedere uno speciale permesso (gratuito, validità triennale) che consente agli autoveicoli di proprietà, nelle fasce orarie previste, l'accesso, il transito, la fermata e la sosta per un tempo massimo di un'ora;

b. **Zone a Traffico Limitato "C" e "D":**
Le persone proprietarie di immobili possono chiedere:
- uno speciale permesso (gratuito, validità annuale) che consente agli autoveicoli di proprietà l'accesso, il transito, la fermata e la sosta per un tempo massimo di un'ora;
- un unico permesso di circolazione e sosta per un autoveicolo di proprietà (a pagamento, validità annuale, semestrale, trimestrale o mensile); le persone fisiche residenti fuori provincia possono inoltre chiedere che il permesso indichi più veicoli, fino ad un massimo di tre.

2. Possono essere rilasciati permessi con le modalità di cui al comma 1 anche alle persone fisiche proprietarie di immobile che utilizzano esclusivamente autoveicoli di proprietà di aziende.

Art. 6
Permessi per autoveicoli di persone domiciliate

1. Alle persone fisiche domiciliate in una delle Zone a Traffico Limitato, può essere rilasciato un permesso provvisorio di durata massima di mesi dodici, rinnovabile.
2. Il soggetto richiedente deve dimostrare l'utilizzo dell'immobile tramite presentazione di denuncia di cessione di fabbricato, di contratto di locazione o comodato. In caso di rinnovo dovrà essere presentata apposita dichiarazione del soggetto proprietario dell'immobile attestante l'effettivo utilizzo.
3. Il permesso di cui al precedente comma 1 consente agli autoveicoli di proprietà, nelle fasce orarie previste, l'accesso, il transito, la fermata e la sosta per un tempo massimo di un'ora.
4. Restano valide le limitazioni orarie previste nella presente regolamentazione; in tali casi le operazioni di cui sopra sono consentite nelle fasce orarie previste e solo eccezionalmente possono essere concesse deroghe debitamente motivate a seguito di richiesta dell'interessato.
5. Possono anche essere rilasciati permessi di accesso, transito, fermata e sosta per il tempo massimo di un'ora a persone domiciliate che hanno in dotazione esclusivamente autoveicoli intestati ad Aziende.

Art. 7
Permessi per motocicli e ciclomotori

1. Per tutti i motocicli o ciclomotori di proprietà di residenti, proprietari di immobile e domiciliati può essere rilasciato un permesso che consente l'accesso, il transito, la fermata e la sosta all'interno della Zona a Traffico Limitato di competenza.
2. Il permesso di cui al punto 1 è gratuito ed ha la seguente durata:
- triennale per i residenti;
- annuale per i proprietari di immobile e per i domiciliati.

Art. 8
Fruitori di garage

1. Le persone che utilizzano un garage sito in una delle Zone a Traffico Limitato possono chiedere un permesso che consente soltanto l'accesso e il transito. La fermata e la sosta non sono autorizzate.
2. Se il soggetto richiedente il permesso non è proprietario del garage deve dimostrarne l'utilizzo tramite presentazione di denuncia di cessione di fabbricato, di contratto di locazione o apposita dichiarazione del soggetto proprietario dell'immobile.

Art. 9
Permessi per assistenza domiciliare a privati

1. Alle persone che prestano assistenza ad invalidi ed anziani residenti in una delle Zone a Traffico Limitato previste all'articolo 1, su presentazione di certificazione medica o di invalidità, può essere rilasciato un permesso provvisorio di circolazione gratuito della durata massima di 12 mesi, rinnovabile, che permette l'accesso, il transito e la fermata. La sosta è prevista per un periodo massimo di novanta minuti.
2. Se la persona assistita è anche titolare di permesso invalidi, il "permesso" di cui sopra avrà la stessa validità attestata dalla certificazione medica rilasciata dall'A.S.L. per ottenere il permesso invalidi.
3. Restano valide le limitazioni orarie previste per i residenti in Zona a Traffico Limitato "A" e "B"e di via Cesare Battisti.
4. Sono previsti un massimo di tre permessi di assistenza per ogni famiglia.
5. Può altresì essere rilasciato un permesso a soggetti che prestano assistenza a persone ricoverate presso strutture assistenziali presenti all'interno della Zona a Traffico Limitato, con le stesse limitazioni di cui al comma 1 e 2, nella misura di due permessi per ogni persona ricoverata.

Art. 10
Veicoli al servizio di persone esercenti una professione sanitaria o l'assistenza domiciliare e dei religiosi

1. Ai veicoli utilizzati dalle persone esercenti una professione sanitaria o l'assistenza domiciliare può essere consentito l'accesso, il transito, la fermata e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato.
2. Può essere altresì consentito l'accesso, il transito, la fermata e la sosta all'interno delle Zone a Traffico Limitato ai veicoli utilizzati dai religiosi o da loro assistenti.
3. I conducenti di uno dei veicoli muniti di permesso di cui ai precedenti commi devono trattenersi all'interno delle Zone a Traffico Limitato per il tempo strettamente necessario alle operazioni da compiersi. Essi hanno altresì l'obbligo di dichiarare, a richiesta, le condizioni professionali per l'accesso alle aree suddette, pena l'automatica applicazione delle sanzioni previste.
4. Gli esercenti una professione sanitaria muniti di permesso rilasciato da un altro Comune sono parimenti autorizzati alla circolazione nelle Zone a Traffico Limitato di cui alla presente regolamentazione, sempre nel rispetto delle disposizioni in essa contenute.
5. I permessi di cui al presente articolo sono gratuiti, con validità da uno a tre anni.

Art. 11
Permessi di lavoro

1. Ai soggetti che svolgono un'attività all'interno della Zona a Traffico Limitato può essere rilasciato uno speciale permesso (a pagamento, validità annuale, mensile, settimanale o giornaliera) che consente, nelle fasce orarie previste, l'accesso, il transito, la fermata e la sosta per un tempo massimo di un'ora, in tutte le Zone a Traffico Limitato.
2. Per i veicoli adibiti al trasporto di merci preziose (gioielli, pellicce o simili) può essere rilasciato uno speciale permesso che consente la circolazione e la sosta davanti al negozio in cui devono compiere operazioni per il tempo strettamente necessario a compiere le stesse.
3. I conducenti dei veicoli di cui al presente articolo devono sempre effettuare la fermata e la sosta nel rispetto delle norme generali di comportamento e dove le stesse non siano espressamente vietate dalla prescritta segnaletica.
4. Per comprovati motivi, le fasce orarie previste dalla presente regolamentazione possono essere derogate mediante rilascio di permessi provvisori; in casi di particolare e provata necessità può inoltre essere derogato il tempo di sosta, fino ad un massimo di novanta minuti.
5. Su richiesta dell'interessato può essere rilasciato un unico permesso con l'indicazione di più veicoli, fino ad un massimo di tre; i veicoli in questione non potranno circolare contemporaneamente all'interno della Zona a Traffico Limitato.
6. Al fine di consentire più agevolmente le operazioni di carico e scarico merci sono inoltre istituite apposite zone opportunamente segnalate nei seguenti luoghi:
   a) Piazza Marconi in corrispondenza del "Supercinema";
   b) Via Ruggeri, in prossimità di Via del Platano;
   c) Via Andrea Costa, in prossimità di Via Cavour;
   d) Via L. Marini, in prossimità di Via Matteotti;
   e) Via Cavallotti, dietro al Palazzo Comunale;
   f) Via Piave;
   g) Via L.De Bosis, in prossimità dell'incrocio con Via Battisti.
   In tali zone le operazioni di carico e/o scarico merci sono consentite gratuitamente con sosta per un tempo massimo di un'ora, e comunque solo nella fascia oraria 07:00-20:00.
7. Qualora per comprovate, straordinarie ed inderogabili esigenze si rendesse necessaria la circolazione di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate, può essere eccezionalmente rilasciato dall'Ufficio competente, dietro parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, uno speciale permesso di validità temporanea non superiore ad un mese. Sul permesso sono indicate le eventuali prescrizioni cui i conducenti devono scrupolosamente attenersi; in caso di inottemperanza delle prescrizioni si deve procedere al ritiro immediato del permesso.
8. I permessi temporanei sono rilasciati utilizzando i parchimetri (limitatamente alle zone "A", "B" e "D") o, nelle fasce orarie di apertura al pubblico, dalla Polizia Municipale con le stesse prescrizioni previste dal presente articolo.
9. Oltre che dalla Polizia Municipale, i permessi temporanei relativi alla zona "C", potranno altresì essere rilasciati da alcuni parchimetri appositamente abilitati allo scopo.

Art. 12
Permessi per titolari di attività all'interno delle Zone a Traffico Limitato

1. I titolari di attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi o studi professionali ubicati nelle Zone a Traffico Limitato possono chiedere uno speciale permesso (validità annuale, pagamento solo per copertura spese) che consente, nelle fasce orarie previste, l'accesso, il transito, la fermata e la sosta per un tempo massimo di un'ora, limitatamente alla Zona a Traffico Limitato in cui è sita l'attività.
2. Può essere rilasciato un solo permesso per ogni attività, anche con l'indicazione di più veicoli, fino ad un massimo di tre; i veicoli in questione non potranno circolare contemporaneamente all'interno della Zona a Traffico Limitato.
3. Su richiesta dell'interessato il permesso di cui al comma 1 può essere rilasciato per una Zona a Traffico Limitato differente da quella in cui è sita l'attività.
4. Nel caso di attività avente un accesso secondario in una Zona a Traffico Limitato differente rispetto a quelle dell'accesso principale, può essere rilasciato un permesso che consente le operazioni di carico e/o scarico in entrambe le zone.

Art. 13
Strutture ricettive ubicate all'interno della Zona a Traffico Limitato

1. I veicoli provenienti da fuori Provincia e diretti alle strutture ricettive ubicate all'interno delle Zone a Traffico Limitato possono accedere e transitare fino a raggiungere il garage o il parcheggio della struttura ricettiva ovvero per uscirvi alla fine del soggiorno.
2. Ai titolari delle strutture ricettive ubicate all'interno delle Zone a Traffico Limitato, al fine di consentire l'entrata e l'uscita dal garage o dal parcheggio da parte dei veicoli dei clienti, possono essere rilasciati permessi per l'accesso, il transito e la fermata nella misura di un permesso per ogni camera. La sosta per il carico e lo scarico dei bagagli è consentita solo nel caso di mancanza di posti auto in area privata ove parcheggiare il veicolo, per un tempo massimo di un'ora.
3. I permessi di cui al presente articolo sono gratuiti e di validità triennale.
4. I titolari delle strutture ricettive ubicate all'interno della zona C devono comunicare alla Polizia Municipale gli accessi dei veicoli diretti alla loro struttura nel termine tassativo di 72 ore dall'ingresso, limitatamente a ogni singolo accesso, dando comunicazione del nome e cognome del cliente, targa del veicolo utilizzato, data e orario del primo ingresso, data e orario dell'ultima uscita, personalmente, tramite fax o email.

Art. 14
Permessi temporanei di circolazione

1. Qualora per comprovate e documentabili esigenze si rendesse necessaria la circolazione in una

delle zone di cui al precedente articolo 1 di un veicolo che non beneficia di una delle deroghe stabilite nei precedenti articoli, può essere eccezionalmente rilasciato uno speciale permesso temporaneo con validità da un giorno a un anno.

2. Il permesso di cui al punto 1 permette l'accesso, il transito, la fermata e la sosta per un massimo di un'ora.

Art. 15
Forma, composizione e rilascio dei contrassegni per le Zone a Traffico Limitato

1. Gli aventi diritto alla circolazione dei veicoli nelle Zone a Traffico Limitato devono munirsi dell'apposita modulistica rilasciata dalla Polizia Municipale, consistente nella dichiarazione sostitutiva del titolare relativa al possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla presente regolamentazione.
2. La suddetta dichiarazione deve essere resa avanti al responsabile del procedimento presso la Polizia Municipale o allegando fotocopia del documento di riconoscimento.
3. Nel modello, il dichiarante attesta, sotto la propria responsabilità, la presa visione delle norme di cui alla presente regolamentazione.
4. I permessi vengono rilasciati dalla Polizia Municipale.
5. I permessi temporanei giornalieri, settimanali e mensili di cui agli articoli 11 e 14 possono essere richiesti anche verbalmente.
6. I permessi per le varie categorie di utenti interessati alla circolazione nelle Zone a Traffico Limitato saranno definiti nel dettaglio (colori, forma, dimensioni, ecc.) con provvedimento dirigenziale tenendo conto delle disposizioni contenute nella presente regolamentazione.
7. Per quanto riguarda i permessi soggetti a pagamento, si rimanda al provvedimento di approvazione delle tariffe per l'esatta indicazione delle stesse.

Art. 16
Scadenza, revoche, sospensioni

1. Alla scadenza della validità dei permessi previsti dalla presente regolamentazione, gli interessati devono restituirli alla Polizia Municipale e devono riattivare gli adempimenti del caso per il rinnovo. Eccezionalmente per i permessi di durata annuale o superiore questi continuano ad avere validità per i 30 giorni successivi, a condizione che la richiesta venga presentata entro il termine di scadenza, e allegando a tale permesso la ricevuta della presentazione della richiesta di rinnovo.
2. In ogni caso, comunque, i permessi cessano di avere validità quando vengono a mancare, in capo ai titolari, i requisiti per il rilascio. In tali casi i permessi devono essere restituiti alla Polizia Municipale oppure sarà questa ultima a curarne il ritiro una volta accertata l'inadempienza o il venir meno dei requisiti. Qualora il titolare continui ad utilizzare tale permesso all'interno delle Zone a Traffico Limitato, verrà sanzionato nei termini di legge.
3. In caso di cessione di proprietà di un veicolo munito di permesso, il titolare dello stesso ha l'obbligo di darne notizia entro 72 ore alla Polizia Municipale, restituendo contemporaneamente

il contrassegno.

4. In caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento del permesso, il titolare dello stesso deve, entro 72 ore, darne comunicazione scritta alla Polizia Municipale che ne prenderà formalmente atto e provvederà a revocare il vecchio permesso e ad emetterne uno nuovo.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal successivo articolo 21, ogni qualvolta venga accertato dagli Organi di Polizia un qualsiasi abuso nell'utilizzo del permesso di cui alla presente regolamentazione, questi possono procedere al suo immediato ritiro. In caso di reiterati ritiri, è possibile sospendere la validità del permesso per un periodo non superiore a trenta giorni; successivamente, in caso di ulteriori abusi, potrà essere disposta la revoca del permesso.
6. Per quanto riguarda i permessi a pagamento l'eventuale revoca, restituzione o ritiro non dà diritto al rimborso di alcuna somma.

Art. 17
Norme generali di comportamento ed obblighi dei titolari di permesso

1. Gli utenti della strada che possono circolare all'interno delle Zone a Traffico Limitato devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza.
2. Sono comunque totalmente a carico degli utenti della strada tutte le responsabilità penali, civili ed amministrative derivanti da comportamenti tenuti all'interno delle Zone a Traffico Limitato.
3. E' fatto obbligo al conducente del veicolo e/o al suo proprietario o locatario di esibire, ad ogni richiesta degli Organi di Polizia, il permesso in ogni sua parte.
4. Il contrassegno si riferisce tassativamente al veicolo in esso indicato. In caso di errore nell'indicazione di uno degli elementi identificativi delle parti, il titolare deve senza ritardo dare notizia alla Polizia Municipale, la quale provvede alla rettifica dei dati.
5. Non è in nessun caso consentito applicare sul parabrezza di un veicolo il permesso riassuntivo relativo ad un altro veicolo. In caso di accertamento si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada come per coloro che circolano privi di permesso, e quello esposto sul parabrezza è immediatamente ritirato dagli Organi di Polizia.

Art. 18
Matrimoni, funerali e cerimonie religiose

1. I veicoli utilizzati per il trasporto della sposa e dello sposo fino alle Chiese ubicate all'interno delle Zone a Traffico Limitato "C" possono, accedere, transitare, fermarsi e sostare nella relativa Zona a Traffico Limitato nel rispetto di tutta la rimanente segnaletica e delle norme di comportamento.
   Rimangono esclusi dalla deroga di cui al presente articolo tutti gli altri veicoli che partecipano al corteo nuziale.
2. I veicoli utilizzati per il trasporto degli sposi diretti alla Residenza Municipale per il matrimonio con rito civile possono accedere e sostare in Piazza Ganganelli per il tempo strettamente necessario per la cerimonia; la sosta deve essere effettuata sul lato Rimini della piazza in

corrispondenza dell'ingresso della Residenza Municipale. Rimangono esclusi dalla deroga tutti gli altri veicoli che partecipano al corteo nuziale.

3. Tutti i veicoli partecipanti al corteo funebre possono accedere, transitare, fermarsi e sostare nella relativa Zona a Traffico Limitato.
4. In deroga alle disposizioni previste dalla presente regolamentazione e rese note mediante la prescritta segnaletica, il corteo funebre può accedere alla Chiesa Collegiata da via Saffi e Piazza Balacchi e al termine della cerimonia religiosa è autorizzato ad effettuare il seguente percorso: Piazza Balacchi, Via A. Saffi, Via C. Battisti, Via L. De Bosis, Via Don Minzoni, P.tta R. Molari, Via Cavour.
5. Il personale dipendente dell'impresa di pompe funebri incaricata del trasporto del feretro deve effettuare la scorta del corteo per tutto il suo tragitto provvedendo, se necessario, anche a fermare il normale flusso del traffico.

   Possono essere rilasciati permessi temporanei gratuiti a persone che trasportano anziani o persone non autosufficienti ad assistere a cerimonie religiose in chiese site all'interno della Zona a Traffico Limitato "C".
6. Tali permessi consentono l'accesso, il transito, la fermata e la sosta per un tempo massimo di un'ora.

Art. 19
Veicoli di operatori commerciali su area pubblica

1. I veicoli utilizzati nell'esercizio della vendita su aree pubbliche da parte di operatori commerciali muniti dell'apposita autorizzazione amministrativa possono accedere e transitare nelle Zone a Traffico Limitato, e quindi fermarsi e sostare esclusivamente nei posteggi assegnati per l'esercizio dell'attività.
2. La deroga all'accesso, transito, fermata e sosta di cui al presente articolo è valida unicamente nelle giornate e durante gli orari previsti per i mercati, fiere, sagre e simili ed è subordinata a raggiungere il posteggio assegnato, ovvero ad uscirne alla fine della manifestazione.

Art. 20
Sagre, fiere, mercati e altre manifestazioni

1. Quando una delle aree di cui al precedente articolo 1 è interessata da mercati, sagre, fiere e altre manifestazioni, i titolari dei contrassegni dovranno attenersi alle prescrizioni della segnaletica provvisoria ed utilizzare percorsi ed aree di sosta consentiti.

2. Quando a causa delle manifestazioni di cui al precedente comma 1 risulti preclusa la possibilità di sosta all'interno degli spazi loro riservati, i taxi devono sostare nelle aree che verranno di volta in volta indicate dal soggetto che gestisce la manifestazione in accordo con la Polizia Municipale.

Art. 21
Regolarizzazione accessi

1. In tutti i casi di deroghe previste dal presente regolamento per i quali non è previsto il rilascio

di un apposito permesso, da esporre sul veicolo, il conducente/proprietario del veicolo deve dare comunicazione alla Polizia Municipale, entro 72 ore dall'ingresso nella zona a traffico limitato, indicando la targa del mezzo, il giorno e orario di accesso e la motivazione.

Art. 22
Sanzioni

1. Il titolare di permesso per Zona a Traffico Limitato, anche nelle zone soggette a controllo elettronico, è obbligato all'esposizione del permesso stesso.
2. In tutti i casi di autorizzazione alla sosta a tempo determinato vige, oltre all'esposizione del permesso, anche l'obbligo dell'indicazione dell'orario di arrivo, mediante disco orario od altra indicazione scritta.
3. Ferme restando le sanzioni previste dal codice della strada, chiunque non esponga sull'autoveicolo l'apposito permesso, pur essendone titolare, o comunque violi i precetti della presente regolamentazione, è soggetto a sanzione amministrativa ed è ammesso al pagamento in via breve di Euro 25,00 e delle spese.

Art. 23
Norme finali e transitorie

1. L'Ufficio Tecnico Comunale, di concerto con il Comando di Polizia Municipale, è incaricato della individuazione di tutta la segnaletica necessaria all'esecuzione del presente atto. La segnaletica deve comunque essere sia di tipo verticale che orizzontale, soprattutto quando particolari esigenze richiedono una più incisiva visibilità degli obblighi, divieti e limitazioni espressi con la presente regolamentazione.
2. L'Ufficio Tecnico è incaricato dell'acquisto e della collocazione della segnaletica individuata ai sensi del precedente comma 1.
3. I permessi rilasciati ai sensi dell'ordinanza n. 167/sind del 15/11/2007 continuano ad avere validità fino alla loro scadenza, dopo di che possono essere rinnovati nel rispetto delle norme previste dal presente atto.
4. I permessi già emessi che prevedono la sosta a tempo vengono automaticamente adeguati alle nuove disposizioni.
5. Come previsto dall'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, contro la presente regolamentazione è ammesso ricorso entro sessanta giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le modalità previste dall'art. 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'affissione citata.
6. Alla Polizia Municipale e alle Forze di Polizia dello Stato è demandato il controllo dell'osservanza delle presenti norme.

CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
MORRI MAURO

IL SEGRETARIO GENERALE
PISACANE ALFONSO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna e che la stessa è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Santarcangelo di R., 04/11/2011

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data , dopo 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Santarcangelo di R.,

IL DIRIGENTE